	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	REV. 00	30.10.2025
	CGAC		

Premessa:

Il presente documento sancisce le Condizioni generali che disciplinano gli ordini di acquisto affidati dalla **SULTAN SRL – SOCIETÀ BENEFIT**, C.F./P.IVA 01040110312, con sede in Mariano del Friuli (GO), via Pompanin n. 7, nella persona del Legale rappresentante *pro tempore*, di seguito anche solo **SULTAN**, in qualità di Acquirente, al Fornitore, aventi ad oggetto prodotti e/o materiali.

Articolo 1: definizioni ai fini dell'interpretazione delle presenti Condizioni generali

Per quanto riguarda le presenti condizioni generali, i termini sottoindicati, a prescindere dal loro utilizzo al singolare o al plurale, assumono il significato di seguito specificato:

ORDINE o ORDINE DI ACQUISTO: la singola richiesta di acquisto trasmessa dall'Acquirente al Fornitore, disciplinata dalle presenti Condizioni generali di acquisto.

CONTRATTO: accordo stipulato tra le parti a seguito dell'intervenuta accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore.

ACQUIRENTE: la Società Sultan srl – Società Benefit.

FORNITORE: l'impresa, in forma individuale o collettiva, pubblica o privata, che riceve l'Ordine dall'Acquirente per la fornitura di prodotti e/o materiali.

CLIENTE FINALE o CLIENTE: il cliente della Sultan.

Articolo 2: oggetto


Le presenti Condizioni generali costituiscono parte integrante degli Ordini di acquisto di prodotti e/o materiali affidati dalla Sultan al Fornitore e si applicano ai relativi contratti, salvo che siano derogate da condizioni particolari riportate nel singolo Ordine.

Articolo 3: efficacia temporale delle Condizioni generali di acquisto

Le presenti Condizioni si applicano agli ordini affidati da Sultan dalla data della revisione del documento fino alla data di approvazione della successiva revisione. Delle Condizioni è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Sultan nella data stessa di approvazione di ciascuna revisione.

Articolo 4: conclusione del Contratto

4.1 – L'Ordine di acquisto affidato dalla Sultan dovrà essere accettato dal Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla data riportata sull'Ordine medesimo, tramite restituzione all'Acquirente, a mezzo e-mail

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	REV. 00	30.10.2025
	CGAC		

all'indirizzo *info@sultansrl.it*, di copia dello stesso, munito di sottoscrizione olografa per accettazione in ogni sua pagina, ovvero sottoscritto con firma digitale.

4.2 – Fermo quanto previsto al precedente paragrafo, il Contratto si considera concluso solamente al momento della ricezione, da parte di Sultan, dell'Ordine controfirmato.

4.3 – L'ordine che venga trasmesso controfirmato dal Fornitore successivamente al termine di cui all'art. 4.1 varrà quale offerta di vendita, subordinata all'accettazione espressa da parte di Sultan.

4.4 – Qualora l'Ordine lo preveda, il Contratto è sospensivamente condizionato all'ottenimento, da parte del Committente, dell'approvazione del Cliente finale in ordine alle qualità tecniche e professionali del Fornitore e dei materiali della fornitura.

Articolo 5: modifiche al Contratto

Sultan ha la facoltà di modificare il Contratto in corso di esecuzione per quanto attiene alla quantità, qualità, caratteristiche e/o forma dei prodotti e/o materiali richiesti nell'Ordine, ferma la necessità di accettazione delle modifiche stesse da parte del Fornitore, anche per quanto attiene alla rideterminazione dei compensi, nei termini e con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3.


Articolo 6: modalità di esecuzione del Contratto

6.1 – I termini di consegna indicati nell'Ordine sono essenziali, tassativi e vincolanti per il Fornitore. Dell'avvenuta consegna della fornitura farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto. Non sono ammesse consegne anticipate né parziali, se non autorizzate per iscritto.

6.2 – La consegna dei materiali e/o prodotti dovrà essere eseguita nel luogo espressamente indicato dall'Ordine.

6.3 – L'imballaggio dei beni oggetto dell'Ordine deve essere idoneo allo scopo, anche in relazione alla destinazione e al mezzo di trasporto dei beni stessi.

6.4 – Le spedizioni dovranno avvenire secondo le seguenti indicazioni: a) ogni partita di materiale dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto; b) per le consegne a mezzo spedizioniiere, copia del documento di trasporto sarà incluso nell'imballo; c) il documento di trasporto dovrà dettagliare codice, qualità, quantità, peso dei beni, marche e numero di imballo. Nell'ipotesi in cui sia stata autorizzata la consegna parziale, il documento di trasporto dovrà altresì precisare, per ogni materiale, se la quantità consegnata è in acconto o a saldo; d) le forniture di tutti i prodotti dovranno essere accompagnate dai certificati, o da altra documentazione comunque denominata, previsti per legge e/o da altre norme UNI EN ISO.

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	REV. 00	30.10.2025
	CGAC		

6.5 – I rischi e i costi di trasporto e spedizione dei beni sono interamente a carico del Fornitore. Tutti i rischi di deperimento e/o danneggiamento dei beni e la proprietà degli stessi si trasferiscono all'Acquirente solo alla consegna dei beni a quest'ultimo o al Cliente finale. È fatta salva la possibilità di derogare nell'Ordine a quanto stabilito dalla presente disposizione.

6.6 – Nel caso in cui, per l'esecuzione del contratto, il materiale sia fornito direttamente dall'Acquirente, o da terzi per suo conto, il Fornitore ha l'obbligo di verificare, a sue spese, che lo stesso sia conforme alle disposizioni qualitative indicate dall'Acquirente e dovrà comunicare a quest'ultimo per iscritto eventuali difformità entro 3 (tre) giorni dalla consegna.

Articolo 7: obbligo di riservatezza

Il Fornitore si obbliga a non comunicare, diffondere e/o rendere accessibili a terzi, prima, durante o dopo l'esecuzione della fornitura, notizie e/o dati di natura tecnica e/o commerciale e/o finanziaria che egli abbia appreso durante tutte le fasi precontrattuali e contrattuali.

Articolo 8: tutela della proprietà intellettuale


I disegni, le specifiche ed eventuali documenti tecnici, che verranno messi a disposizione dall'Acquirente, resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Gli stessi potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine, non potranno essere in alcun caso comunicati a terzi e/o diffusi. Il Fornitore è responsabile della loro diligente conservazione. Qualora consegnati in forma cartacea, dovranno essere restituiti in buono stato al termine della fornitura.

Articolo 9: controllo sull'esecuzione

9.1 – L'Acquirente ha diritto di controllare in ogni momento la corretta esecuzione della fornitura.

9.2 – Qualora l'Acquirente constati che l'esecuzione della fornitura non procede secondo le condizioni stabilite nell'Ordine, può fissare un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni entro il quale il Fornitore è tenuto a conformarsi. Trascorso inutilmente detto termine, l'Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto, di sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 del Codice civile e di porre a carico del Fornitore gli oneri sostenuti per portare a termine l'esecuzione dell'Ordine direttamente o attraverso terzi.

9.3 – L'eventuale controllo che dia esito positivo sull'esecuzione parziale fino a quel momento attuata non comporta accettazione definitiva, ben potendo risultare una non conformità da successivi controlli, con le conseguenze di cui al precedente punto 9.2.

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	REV. 00	30.10.2025
	CGAC		

9.4 – La semplice consegna dei beni oggetto dell’Ordine non implica l’accettazione della fornitura. La Sultan si riserva di valutare la conformità e/o l’assenza di vizi o difetti entro 8 (otto) giorni dalla consegna, a prescindere dall’eventuale pagamento della fornitura. Restano ferme la facoltà di legge previste dall’art. 1495 c.c. in relazione ai vizi occulti per i quali il termine per la denuncia, decorrente dalla scoperta degli stessi, è fissato in 20 (venti) giorni.

9.5 – In caso di vizi e/o difformità di materiali e/o prodotti rispetto agli standard qualitativi e/o ad eventuali disegni tecnici forniti dall’Acquirente, il Fornitore dovrà tempestivamente intervenire, in seguito a semplice richiesta del primo, per eliminare i vizi e/o rendere conformi i materiali e/o i prodotti.

Articolo 10: garanzia

10.1 – Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, il Fornitore dichiara di garantire che la fornitura è conforme a quanto indicato nell’Ordine, adatta all’impiego specifico richiesto, nonché esente da vizi e/o difetti. Tale garanzia si estende per due anni dalla data di consegna della fornitura, o per diverso periodo indicato nell’Ordine.

10.2 – Nel caso in cui vengano riscontrati vizi e/o difetti e/o non conformità in detto periodo di garanzia, l’Acquirente ne dà comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r ed il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, è tenuto, a proprie spese, alla riparazione o alla sostituzione dei beni, a scelta della Sultan. I beni riparati o consegnati in sostituzione saranno garantiti alle stesse condizioni previste dall’art. 10.1, ivi compresa la durata della garanzia, che decorrerà dalla data di consegna.


Articolo 11: determinazione del prezzo e modalità di corresponsione dello stesso

Il prezzo e le modalità di corresponsione dello stesso sono definiti nell’Ordine. In ogni caso, a ciascun Ordine dovrà fare seguito l’emissione della relativa fattura.

Articolo 12: divieto di cessione del contratto e del credito

12.1 – Il Fornitore non ha la facoltà di cedere il contratto a terzi, nemmeno parzialmente, se non formalmente autorizzato per iscritto dall’Acquirente.

12.2 – Ai sensi dell’art. 1260, ultimo comma, c.c., è esclusa la cessione a terzi dei crediti, maturati o maturandi, da parte del Fornitore, salvo il preventivo consenso scritto della Sultan.

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	REV. 00	30.10.2025
	CGAC		

Articolo 13: clausola di manleva

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da ogni richiesta di risarcimento proveniente dal Cliente finale in conseguenza di vizi, difetti e non conformità della fornitura, obbligandosi anche al risarcimento dei danni sofferti dalla Sultan.

Articolo 14: costi delle prestazioni di assistenza e spese medico-sanitarie

14.1 – In ipotesi di infortunio e/o malattia, occorsi al Fornitore e/o a coloro del cui operato egli debba rispondere ai sensi di legge, e/o alterazione dello stato di salute degli stessi, anche se dipendente da comportamenti loro imputabili, che comportino la necessità di un trasferimento presso un ospedale o altra struttura sanitaria, tutti i costi delle prestazioni di assistenza e le spese medico-sanitarie, nonché gli esborsi dovuti per il trasporto, con qualsiasi mezzo effettuato, presso la struttura medica restano a carico del Fornitore.

14.2 – Rimane in ogni caso suggerita al Fornitore la stipula di una polizza cd. mission per sé, per i dipendenti e per tutti gli altri soggetti che operino per suo conto.

Articolo 15: recesso unilaterale


15.1 – Sultan ha la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, fatta salva la corresponsione al Fornitore di un importo a copertura di quanto già attuato in esecuzione del contratto.

15.2 – La facoltà di cui al punto precedente può essere esercitata dall'Acquirente a mezzo PEC o raccomandata a/r.

Articolo 16: risoluzione del contratto

16.1 – Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- A. Mancato rispetto del termine essenziale di cui all'art. 6.1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, nonché il mancato rispetto dei termini essenziali concessi in proroga ai sensi del medesimo articolo;
- B. Mancato rispetto dell'invito rivolto dall'Acquirente al Fornitore a conformarsi alle condizioni dell'Ordine, ai sensi dell'art. 9.2;
- C. Mancata tempestiva eliminazione di vizi e/o difformità, ai sensi dell'art. 9.5;
- D. Mancata ottemperanza alla richiesta di cui all'art. 10 nel termine ivi previsto;
- E. Condanna del Fornitore con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	REV. 00	30.10.2025
	CGAC		

applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per un reato di cui al d.lgs n. 231/2001, anche non in relazione a rapporti con Sultan.

16.2 – È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti dalla Sultan in conseguenza dell'inadempimento.

16.3 – L'eventuale tolleranza da parte dell'Acquirente in relazione al mancato rispetto di qualunque obbligo nascente dall'Ordine, nonché il mancato esercizio di un diritto o la concessione di un trattamento di maggior favore, ancorché prolungati nel tempo, non potranno valere quali rinunce o essere interpretati come la concessione di diritti al Fornitore.

Articolo 17: penale

17.1 – La Sultan ha la facoltà di esigere l'esecuzione del contratto nonostante la scadenza del termine essenziale di cui all'art. 6.1, dandone notizia al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza dello stesso e fissando un nuovo termine essenziale per l'adempimento. In questo caso, non opera la risoluzione di cui all'art. 16 sub A) e verrà applicata al Fornitore una penale pari al 0,5 (zero/cinque) % del valore dell'Ordine di acquisto per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 5 (cinque) % del valore dell'Ordine di acquisto.

17.2 – La presente previsione si applica quale che sia la causa del ritardo. In ipotesi di comprovati casi di forza maggiore, il Fornitore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione per iscritto a mezzo PEC o raccomandata a/r e Sultan avrà la facoltà di concedere una proroga, assegnando un nuovo termine essenziale ed escludendo l'applicazione della penale.


Articolo 18: legge applicabile e clausola compromissoria

18.1 – Al presente contratto ed alla sua interpretazione si applica la legge italiana.

18.2 – Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale amministrato, in conformità del Regolamento di Arbitrato amministrato della Camera Arbitrale di Milano, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare, in forza della Convenzione sottoscritta tra Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e Camera di Commercio Venezia Giulia.

18.3 – Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati secondo detto Regolamento.

18.4 – Sede dell'arbitrato è la Camera di Commercio Venezia Giulia - Sede di Gorizia.

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	REV. 00	30.10.2025
	CGAC		

Articolo 19: responsabilità degli Enti ai sensi del d.lgs n. 231/2001

Il Fornitore si impegna ad uniformarsi ai valori e ai principi enunciati nel Codice etico di Sultan, che dichiara di conoscere, in quanto pubblicato sul sito internet di quest'ultima; nonché ad operare secondo legalità ed in un'ottica di continua prevenzione dei reati presupposto di cui al d.lgs n. 231/2001.

Articolo 20: tutela dei dati personali

20.1 – Le informative sul trattamento dei dati personali sono disponibili sul sito web di Sultan.

20.2 – Qualora il Fornitore assuma la qualifica di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n. 2016/679 GDPR, verrà sottoscritto separato accordo.

Luogo e data

Sultan S.r.l. – Società Benefit

Fornitore

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli articoli 9, 12, 15 e 18:

Sultan S.r.l. – Società Benefit

Fornitore